

REGOLAMENTO (CE) N. 1414/2006 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2006

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

L'organismo d'intervento ungherese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 200 000 tonnellate di granturco da esso detenute.

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

Articolo 2

considerando quanto segue:

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽²⁾, i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

(2) L'Ungheria dispone di scorte d'intervento di granturco che è opportuno riassorbire.

a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;

(3) È pertanto opportuno rendere disponibili sul mercato interno dei cereali le scorte di granturco detenute dall'organismo d'intervento ungherese.

b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d'intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili.

(4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

(5) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento ungherese alla Commissione è inoltre importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 settembre 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

(6) Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles).

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 ottobre 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento ungherese al seguente indirizzo:

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Soroksári út 22-24.
H-1095 Budapest
Tel. (36-1) 219 45 76
Fax (36-1) 219 89 05
E-mail: ertesites@mvh.gov.hu